

Spett.le  
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
c.a. **Prof. Paolo Costa** (Presidente)  
c.a. **Ing. Nicola Torricella** (R.U.P.)

Catania, 5 ottobre 2011

**Oggetto: procedura di gara per "lavori costruzione darsena nord e marginamento sud presso il terminal autostrade del mare e piattaforma logistica Fusina" (termine offerte 7 ottobre e gara 12 ottobre 2011)**

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla vs. 17290 pervenutaci in data 3 ottobre, precisiamo quanto segue.

La risposta di codesta Autorità, in riscontro alle ns. segnalazione di gravi anomalie contenute nel bando, palesa un atteggiamento di preconcetta chiusura ad ogni eccezione da noi, fra l'altro, giuridicamente motivata

Ad ogni buon conto ribadiamo, alla luce dei principi giuridici di cui all'art. 2 D.lgs. 163/06, quanto segue:

- Come prescritto dall'art. 1 DPR n. 34/2000 (ora art. 60 DPR n. 207/10), il possesso dell'attestazione SOA in una determinata categoria e classifica (nel caso in specie OG7 class. VI) costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Si omette, a voi ben nota, la copiosa giurisprudenza in materia.
- La dotazione di adeguata attrezzatura tecnica, da dimostrare ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA, può consistere in attrezzature e mezzi d'opera in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio (art. 18 c. 8 DPR 34/2000 ora art. 79 c. 8 DPR 207/10). L'impresa pertanto, pur in possesso della richiesta dotazione tecnica - ribadiamo condizione necessaria ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA - oltre ad aver subito negli anni modifiche ed ammodernamenti, può all'atto dell'avvio dei lavori, già trovarsi impiegati mezzi d'opera in altri cantieri. Tutto ciò non impedisce né svuota di capacità tecnica l'impresa, dovendo in questo caso fare riferimento invece all'autonomia organizzativa della stessa, anche attraverso il ricorso a contratti di nolo a caldo o a freddo, non vietati dalla legge. Tutto ciò rientra, come già detto, nell'autonomia organizzativa dell'impresa, la quale - nei limiti ed ambiti consentiti dalla legge - non può essere limitata dalla volontà dell'ente appaltante, che in questo modo invece manifesta come unico intento quello di ostacolare la più ampia partecipazione alla gara, principio cardine a cui deve ispirarsi l'amministrazione nella scelta dell'affidatario.
- Sono esattamente "l'indicazione dei mezzi disponibili, la descrizione delle loro caratteristiche tecniche e funzionali" e ancor di più "il grado di istruzione e le specializzazioni professionali e il rapporto di lavoro" della direzione del cantiere e del personale impiegato - fra l'altro non rimesso ad alcuna valutazione della S.A., ma alla legge ed al contratto collettivo di lavoro - che nella formulazione da voi proposta, attribuiscono soggettività ai parametri stessi, afferenti alla

struttura dell'impresa e, pertanto, elementi assolutamente avulsi da una valutazione oggettiva dell'offerta che deve presentare l'operatore economico.

- Infine, si fa presente che la scrivente è un'Associazione di categoria e non un operatore economico che intende partecipare alla gara. Quindi, il vs. riferimento al "mancato sopralluogo" appare inconferente.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ribadiamo la richiesta di rettifica delle denunciate anomalie o la sospensione della procedura in attesa del Parere che vorrà rendere l'Autorità di vigilanza sui cc.pp. a seguito della ns. istanza di soluzione delle controversie allegata.

Con riserva di intraprendere ulteriori azioni legali.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*